

Dichiarazione di assenso al rilascio di carta d'identità valida per l'espatrio a minore  
( Art. 3, comma 1, lettera a), Legge 21.11.1967, n. 1185 )

\_\_\_ I \_\_\_ sottoscritt \_\_\_\_\_

nat \_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

GENITORE     TUTORE     AFFIDATARIO    del minore:

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

nat \_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

DICHIARA

il proprio assenso al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio al minore sopra  
indicato.

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

Firma

N.B.

-Allegare copia semplice di documento di identità valido in caso di assenza al momento  
del rilascio.

-Esibire documento d'identità valido all'incaricato nel caso di presenza al momento del  
rilascio.

Riferimenti normativi

D.P.R. 6 agosto 1974, n. 649 - Disciplina dell'uso della carta d'identità e degli altri documenti equipollenti  
al passaporto ai fini dell'espatrio.

Articolo 1

L'interessato che intenda giovare della equipollenza, prevista dalle norme in vigore, della carta d'identità al  
passaporto, deve sottoscrivere, in sede di richiesta della carta di identità, dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle  
condizioni ostative al rilascio del passaporto, di cui all'art. 3, lettere b), c), d), e), f), g) della legge 21 novembre 1967,  
n. 1185. In difetto di sottoscrizione della dichiarazione predetta l'autorità che provvede al rilascio deve apporre sulla  
carta d'identità l'annotazione: "documento non valido ai fini dell'espatrio".

Legge 21 novembre 1967, n. 1185 - Norme sui passaporti.

Articolo 3

Non possono ottenere il passaporto:

a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla potestà dei genitori o alla potestà tutoria, siano privi  
dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa e,  
in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare.